



Fondazione
CARISMA
Casa di Ricovero
Santa Maria Ausiliatrice

STATUTO

FONDAZIONE "CASA DI RICOVERO SANTA MARIA AUSILIATRICE ONLUS"

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n.14 del 24 settembre 2018

Approvato da Regione Lombardia con DPGR n. 247 del 18 febbraio 2019



"Facciamo buona accoglienza alla vecchiaia, teniamola cara. Essa è prodiga di doni se sappiamo trarne partito. I frutti non hanno tutto il loro sapore se non nel momento in cui sono del tutto maturi..."
(Seneca)

Fondazione Casa di Ricovero S. Maria Ausiliatrice
Via Monte Gleno, 49 – 24125 Bergamo



SOMMARIO

PREAMBOLO	3
ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE E SEDE	5
ARTICOLO 2 SCOPI	5
ARTICOLO 3 ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE	6
ARTICOLO 4 VIGILANZA	6
ARTICOLO 5 PATRIMONIO	6
ARTICOLO 6 FONDO DI GESTIONE	7
ARTICOLO 7 ESERCIZIO FINANZIARIO	7
ARTICOLO 8 UTILI DELLA GESTIONE	7
ARTICOLO 9 MEMBRI DELLA FONDAZIONE	8
ARTICOLO 10 FONDATORI PUBBLICI E FONDATORI PRIVATI	8
ARTICOLO 11 ESCLUSIONE E RECESSO	8
ARTICOLO 12 ORGANI DELLA FONDAZIONE	8
ARTICOLO 13 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	8
ARTICOLO 14 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	9
ARTICOLO 15 CONVOCAZIONE E QUORUM	9
ARTICOLO 16 PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE	10
ARTICOLO 17 COLLEGIO DEI REVISORI	11
ARTICOLO 18 SCIoglimento	11
ARTICOLO 19 CLAUSOLA DI RINVIO	12



Preambolo

Le prime notizie sulla nascita dell'ente risalgono al 20 agosto 1808, allorché venne emanato il Decreto Reale col quale fu ordinato il bando della mendicizia nel Comune di Bergamo.

Preziose indicazioni sulle origini e storia della Fondazione si possono trarre dal Processo Verbale, datato 7/2/1866, con il quale si dava atto della approvazione - da parte della Congregazione di Carità di Bergamo - di un nuovo Statuto.

Detto Verbale recita testualmente:

"(...) La Congregazione di Carità convocata a deliberare sul Progetto dello Statuto Organico per la Pia Casa di Ricovero dei Poveri di Bergamo, in seguito a varie conferenze da essa tenute per questo importante argomento.

Veduto il Sovrano Decreto 20 agosto 1808 sul Bando della Mendicizia.

Veduto il Vice - Reale Decreto 5 agosto 1811 per l'attivazione della P. C. di Ricovero in Bergamo.

Veduto il Dispaccio del Ministero dell'Interno del Regno d'Italia in data 27 agosto 1811 n. 20145 sulla dotazione della P. C. di Ricovero in Bergamo.

Veduto il Regolamento particolare Organico Disciplinare della Pia Casa di Ricovero dei Poveri di Bergamo stati approvati dal Ministero dell'Interno con Dispaccio 22 settembre 1812 n. 25367.

Veduta la Circolare Ministeriale 27 giugno 1863 n. 3484 che traccia gli stretti limiti in cui devono contenersi gli Statuti Organici delle Opere Pie.

Veduto il R. Decreto 11 settembre 1864 col quale all'art. 3 l'Amministrazione della Casa di Ricovero è affidata a questa Congregazione di Carità.

(...)"

Sotto l'impulso di un procedimento di laicizzazione delle Opere Pie, culminata con la legge 753 del 3 agosto 1862, con cui si affermò la supremazia dello Stato verso la Chiesa, l'amministrazione della Pia Casa di Ricovero venne affidata, con R.D. 11/9/1864, alla Congregazione di Carità, quale organo di governo deputato dallo Stato Italiano a gestire ed amministrare in ogni città le Opere Pie esistenti.

In data 7 febbraio 1866 si tenne una seduta della Congregazione di Carità di Bergamo nella quale si deliberò di adottare lo Statuto allegato al relativo processo verbale e denominato "progetto" di Statuto, da sottoporre all'approvazione del Re. In base all'art. 6 dello Statuto, l'Amministrazione (dipendente dalla Congregazione di Carità di Bergamo a norma della legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie e relativo Regolamento 27 novembre 1862) era retta da un Presidente e un Consiglio di Amministrazione, nominati dal Consiglio Comunale.

Il 24 gennaio 1872 la Congregazione di Carità approvò lo Statuto della Pia Casa di Ricovero dei Poveri, unitamente - tra gli altri - a quello del "P.L. elemosiniere della Misericordia Maggiore e LL.PP. riuniti" e della "Pia Casa d'Industria": seguì, in data 18 agosto 1872, l'emanazione di Decreto Reale in forza del quale tutti gli Statuti suddetti vennero ufficialmente approvati.

Tra gli anni 1890 e 1930 furono varate numerose normative del settore, cui si sovrapposero diverse modifiche ed integrazioni, culminate nella legge 3 giugno 1937 n. 847, modificata con R.D. 125/1944, in forza delle quali in ogni Comune venne istituito l'Ente Comunale di Assistenza, che di fatto rappresentò una sostanziale innovazione del concetto e dell'essenza della pubblica assistenza e beneficenza, elevandola a quello di dovere sociale dell'assistenza agli individui e alle famiglie che si trovano in condizioni di particolare necessità.



Sull'onda delle citate modifiche normative, anche nel Comune di Bergamo venne costituito, nell'anno 1937, l'Ente Comunale di Assistenza e Beneficenza. La relativa normativa e il R.D.l. 16 giugno 1938 n. 1168, tuttavia sancirono la facoltà per le I.P.A.B. di essere fuse con gli E.C.A. ovvero di decentrarsi rispetto ad esse. Il tutto entro il 1° luglio 1938, ossia entro un anno dall'entrata in vigore del regio Decreto Legge citato.

In adesione a tale ultima possibilità, la Pia Casa di Ricovero dei Poveri, unitamente al Ricovero di Mendicità e alla Pia Casa d'Industria, con R.D. 11 ottobre 1939 vennero formalmente decentrate dall'Ente Comunale di Assistenza e la relativa gestione venne affidata ad *“un'unica Amministrazione composta di cinque membri dei quali quattro nominati dal Comune di Bergamo ed uno dall'Amministrazione Provinciale di Bergamo. Tra essi il Prefetto di Bergamo nominerà il Presidente. Il Presidente”*. Con il medesimo provvedimento venne fissata la durata in carica dei Consiglieri in quattro anni e venne sancita la rinnovabilità degli incarichi.

Nel 1964, il Ricovero di Mendicità venne dichiarato estinto con D.P.R. n. 907 del 14 agosto ed il relativo patrimonio venne devoluto alla Pia Casa di Ricovero dei Poveri.

Nel 1986 venne dichiarata estinta anche la Pia Casa d'industria ed il relativo patrimonio venne attribuito, con vincolo di destinazione a servizi sociali, a favore del Comune di Bergamo.

La disciplina della Legge Crispi ha continuato a costituire la fonte normativa principale dell'Ente, sino a quando, in ottemperanza alla delega contenuta nella legge 328 del 2000, il Governo ha emanato il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, recante, come prescrizione fondamentale, l'obbligo, rivolto a tutte le I.P.A.B., di assumere la delibera avente ad oggetto la trasformazione degli Enti medesimi in soggetti di diritto privato (associazioni o fondazioni) ovvero in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.S.P.).

In attuazione di dette ultime disposizioni normative e della successiva, collegata, L.R. Lombardia 13 febbraio 2003, n. 1, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, ritenendo la forma giuridica della Fondazione più aderente allo spirito originario dell'Ente e alle prospettive future dello stesso, con apposita delibera e nel rispetto delle formalità prescritte dalle succitate disposizioni e relativi regolamenti, approvò l'adozione dello Statuto, il quale ha previsto la partecipazione e il contributo di soggetti privati e pubblici all'attività e alla vita della Fondazione.

In particolare, oltre al Comune di Bergamo e la Provincia di Bergamo, sono entrati a far parte della Fondazione, in conformità alle disposizioni statutarie ed allo spirito già sancito nello Statuto medesimo di valorizzare l'apporto di soggetti privati, i seguenti Fondatori: Rag. Antonio Morzenti, Leonardo S.p.A., Fondazione Banca Popolare di Bergamo ONLUS, Miro Radici Family of Companies S.p.A., Banco BPM S.p.A., Termigas S.p.A., Remazel Engineering S.p.A., Fondazione MIA, Nuova Demi S.p.A., A2A S.p.A.; negli atti della Fondazione tutti meglio individuati e nello Statuto suddivisi tra Fondatori pubblici, i primi, e Fondatori privati, i secondi.

Nel corrente anno 2018 si è avvertita l'opportunità di aggiornare lo Statuto al quadro normativo vigente, anche con riferimento alla legislazione regionale lombarda, alla realtà odierna della Fondazione, all'attività svolta, nonché al contesto entro cui essa opera, ritenendo di prendere atto della numerosa presenza di Fondatori privati e, quindi, della natura sostanzialmente privata della Fondazione stessa e di regolare coerentemente la relativa gestione.

Pertanto, la Fondazione stabilisce di modificare lo Statuto nel senso che segue.



Articolo 1

Denominazione e sede

È costituita una Fondazione avente la natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata "CASA DI RICOVERO SANTA MARIA AUSILIATRICE ONLUS". La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "CARISMA ONLUS". In ogni caso, la Fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

La Fondazione ha sede in Bergamo, via Monte Gleno n. 49.

Articolo 2

Scopi

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare, essa orienta la propria attività al fine di migliorare la qualità della vita, lo sviluppo dell'autonomia e della dignità delle persone che vivono in condizione di disagio o svantaggio.

La Fondazione ha lo scopo di fornire assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale a favore delle persone anziane e/o diversamente abili, disagiate o comunque svantaggiate, ed in particolare a favore di quelli in stato di non autosufficienza fisica e/o psichica per garantire loro la migliore qualità di vita possibile.

Gli scopi vengono perseguiti tramite interventi di diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione, anche con valenza preventiva e attraverso l'erogazione di servizi residenziali e non.

Tali scopi vengono perseguiti anche mediante iniziative di carattere ricreativo, ludico, culturale e di tempo libero che coinvolgano anche le persone esterne alle strutture della Fondazione, o da essa gestite, per favorire la vita di relazione degli interni con altre categorie di cittadini, migliorando il rapporto di socializzazione e limitando le cause che sono all'origine della loro condizione di disagio o svantaggio.

La Fondazione ha, altresì, lo scopo di fornire istruzione e formazione a tutti coloro che intendono sviluppare conoscenza e capacità in ambito geriatrico – riabilitativo, attraverso studi e ricerche, corsi di formazione, d'aggiornamento, convegni e seminari.

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione può gestire, autonomamente o in regime amministrato secondo la normativa *pro-tempore* vigente, servizi sociali, sociosanitari e sanitari, anche attraverso strutture a carattere abitativo, residenziale o semi-residenziale.

La Fondazione può raccordarsi e sviluppare collaborazioni con altri soggetti, pubblici o privati, italiani od esteri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione stessa.

La Fondazione può, infine, dirigere la propria attività anche a persone che non versino in condizioni di particolare svantaggio, quando ciò permetta, o comunque favorisca, la loro cura e tutela, nonché la loro crescita culturale e sociale.

La Fondazione persegue le proprie finalità nell'ambito della Regione Lombardia, con particolare attenzione ai bisogni espressi dal territorio di Bergamo e della sua provincia.

La Fondazione può svolgere solo le attività istituzionali e quelle ad esse connesse.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse connesse, ivi comprese quelle accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.



Articolo 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;
- f) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, ivi inclusa la raccolta di fondi e/o contributi, nei limiti di legge, nonché accettare donazioni, anche aventi ad oggetto diritti reali su beni immobili o mobili.

Articolo 4

Vigilanza

L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione, a sua volta costituito da beni mobili ed immobili, così come risultanti dagli inventari approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, destinati alla realizzazione dei fini istituzionali;
- b) dai conferimenti in denaro o beni mobili e/o immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori Pubblici e/o Privati;
- c) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- d) dalle donazioni o altri atti di liberalità fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- e) dalla parte di rendite, risorse o beni non utilizzati che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, siano destinati ad incrementare il patrimonio;
- f) da contributi provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, espressamente destinati al patrimonio.



Articolo 6

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie o atti di liberalità, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- c) da eventuali altri contributi provenienti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- d) dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori, dei Partecipanti o di qualsiasi altro sostenitore;
- e) dalla parte di rendite, risorse o beni non utilizzati che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, siano destinati ad incrementare il fondo di gestione.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso: detto ultimo termine potrà essere prorogato al 30 giugno, qualora particolari esigenze della Fondazione lo richiedano.

Il bilancio, redatto secondo le normative di settore, deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato.

Il bilancio consuntivo d'esercizio deve essere trasmesso a tutti i Fondatori.

Articolo 8

Utili della gestione

La Fondazione non ha scopo di lucro. Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. In particolare, gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.



Articolo 9

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori Pubblici e Fondatori Privati.

Articolo 10

Fondatori Pubblici e Fondatori Privati

Sono "Fondatori Pubblici", il Comune di Bergamo e la Provincia di Bergamo.

Sono "Fondatori Privati", oltre a quelli citati nel preambolo, tutte le persone fisiche, società ed ogni altro Ente di diritto privato che, singolarmente o in concorso con altri, all'atto della propria adesione alla Fondazione, versino, un contributo non inferiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), anche sotto forma di bene in natura o servizi, da destinarsi al Patrimonio ovvero alla Gestione ovvero, ancora, all'uno o all'altra nella misura stabilita da chi detto contributo versa o, in mancanza, dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11

Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide, con la maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, l'esclusione di Fondatori, il tutto per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, nonché per altri motivi di rilevante gravità.

I Fondatori possono recedere dalla Fondazione, con effetto dal successivo esercizio, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte con la Fondazione o i suoi organi.

Articolo 12

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente della Fondazione;
- c) il Collegio dei Revisori.

Articolo 13

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, nominati come segue.

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, con riferimento a 3 Consiglieri, è personalmente effettuata da coloro che, al momento della nomina, rivestono la carica di rappresentanti legali degli Enti pubblici in possesso della qualifica di Fondatore.

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, con riferimento a 4 Consiglieri, tra cui il Presidente della Fondazione, è personalmente effettuata da coloro che, al momento della nomina,



rivestono la qualifica di Fondatore o la carica di rappresentanti legali delle persone giuridiche in possesso della qualifica medesima.

Tutti coloro che, intervenuti in quel momento in ragione di quanto previsto dai commi precedenti, contribuiscono alla nomina dei Consiglieri della Fondazione, operano senza alcun vincolo di rappresentanza degli stessi Fondatori.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi, non possono essere revocati e possono essere rinominati.

Nel caso di dimissioni o impedimento permanente di un membro del Consiglio di Amministrazione, i Fondatori provvederanno, operando ai sensi del presente articolo, alla nomina di altro Consigliere che resterà in carica sino alla scadenza naturale dell'organo.

La carica di Consigliere di Amministrazione è gratuita e non dà luogo ad emolumenti o rimborsi.

Articolo 14

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e provvede in particolare a:

- a) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui al presente Statuto;
- b) stabilire gli indirizzi di gestione economico-finanziaria e organizzativa della Fondazione;
- c) approvare il bilancio consuntivo d'esercizio;
- d) deliberare eventuali modifiche statutarie ferme restando le finalità della Fondazione;
- e) fissare, anche con regolamento, i criteri per divenire Fondatori, in conformità al presente Statuto, e procedere alla relativa nomina;
- f) stabilire i criteri per la determinazione del valore da attribuirsi ai beni in natura o servizi offerti alla Fondazione, ai sensi e per gli effetti di cui al presente Statuto, e stabilirne la destinazione, ove non vincolata;
- g) nominare il Presidente della Fondazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 13;
- h) nominare il Direttore Generale della Fondazione, determinandone attribuzioni e deleghe;
- i) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, in conformità all'art. 18;
- j) determinare eventuali compensi per i membri del Collegio dei Revisori;
- k) assumere ogni provvedimento concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria, che non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto ad altro organo o che non sia stato delegato al Presidente o al Direttore Generale o ad un singolo Consigliere.

Articolo 15

Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con avviso scritto inviato, anche con mezzi telematici purché idonei a provare l'effettiva consegna dello stesso ai destinatari, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, l'avviso può essere inviato due giorni prima della data fissata.



L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno, sui quali i Consiglieri si dichiarino sufficientemente informati, anche in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Consigliere più anziano d'età.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio d'esercizio consuntivo, l'approvazione delle modifiche statutarie, nonché l'eventuale alienazione di beni facenti parte del patrimonio della Fondazione sono validamente adottate con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei membri del Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri che abbiano interessi in contrasto o concorrenti con uno o più argomenti posti all'ordine del giorno, sono esclusi dalla partecipazione alla deliberazione relativa e non concorrono alla formazione del quorum costitutivo e deliberativo dell'adunanza.

Il verbale dell'adunanza è firmato, anche digitalmente, da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute attraverso l'ausilio di adeguati strumenti di videoconferenza o di audioconferenza. In questi casi, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore Generale.

Articolo 16

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- c) curare, con l'ausilio del Direttore Generale, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) sviluppare e controllare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- e) curare le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- f) svolgere tutte le attività ed esercitare tutte le competenze delegategli dal Consiglio di Amministrazione;



- g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti di competenza di quest'ultimo e che non siano già stati delegati in via generale al Presidente, i quali abbiano carattere di indifferibilità, sottoponendo gli stessi alla ratifica del predetto organo entro il termine improrogabile di 20 giorni dalla data di loro assunzione.

Il Presidente può delegare le proprie attribuzioni, comprese quelle già delegate allo stesso dal Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale.

In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, lo sostituisce il Consigliere più anziano d'età.

Articolo 17

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e due supplenti, tutti iscritti nel registro dei Revisori dei Conti.

Un membro effettivo ed uno supplente del Collegio dei Revisori sono nominati secondo quanto previsto all'art. 13 § 2.

Due membri effettivi, tra cui il Presidente, ed uno supplente del Collegio dei Revisori sono nominati secondo quanto previsto all'art. 13 § 3.

Tutti coloro che intervengono nella nomina dei membri del Collegio dei Revisori operano senza alcun vincolo di rappresentanza dei Fondatori.

Al Collegio dei Revisori è demandato il controllo contabile, la vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, così come previsto dal codice civile e dalle altre disposizioni applicabili.

I membri del Collegio dei Revisori possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. A tal fine, dovranno anch'essi ricevere l'avviso di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nelle forme e termini previsti dal presente Statuto.

Il Collegio dei Revisori redige e cura la tenuta dell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni.

I membri del Collegio dei Revisori restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Ai membri del Collegio dei Revisori spetta l'eventuale compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18

Scioglimento

Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione col voto favorevole dei 2/3 dei suoi membri.

Il Consiglio provvederà, quindi, alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o



a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.